

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 1. Finalità

Il presente atto è volto a regolamentare lo status di associato dell'Associazione e delle relative quote contributive.

L'Associazione si compone di Associati fondatori, Associati ordinari e può avvalersi di contributi provenienti da sostenitori non associati.

Articolo 2. Competenza

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo, in conformità allo statuto, all'interesse dell'Associazione.

Articolo 3 Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi all'associazione: privati, imprese individuali, società in qualunque forma costituite, enti pubblici economici, enti pubblici o privati di ricerca, Università italiane ed estere, enti pubblici anche territoriali, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, consorzi, studi professionali e in genere soggetti collettivi pubblici o privati

L'ammissione è subordinata all'accertamento dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi dell'Associazione in conformità all'art. 4 dello Statuto.

Articolo 4 Procedura per l'ammissione

L'aspirante associato deve comunicare la sua intenzione di aderire all'Associazione con accettazione delle norme statutarie e del presente regolamento al Presidente il quale si darà carico di presentare la candidatura al Consiglio di amministrazione.

Articolo 5 Iscrizione dei nuovi associati

La qualità di associato si acquisisce con la delibera del Consiglio di Amministrazione a termini degli artt. 7 e 12, comma 6.

Articolo 6 Quote associative e contributi dei sostenitori

Le quote associative vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.